



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
 Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma
 Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
 e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
 pec: consigionazionale@consulnetidellavoropec.it
 C.F.: 80148330584



Roma, 13/02/2025
 COMUNICATI E NOTIZIE
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali
 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
 LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
 Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
 dei Consulenti del Lavoro
 LL. II.

Oggetto: riunione Tavolo tecnico INPS. Report informativo. Quesiti

Con la presente si comunicano i risultati delle interlocuzioni intervenute tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine e l'INPS nell'ambito dei rispettivi tavoli tecnici.

DECONTRIBUZIONE SUD

QUESITO N. 1 DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

1)Direttore, chiariamo alcune indicazioni illustrate nella circolare 32, in particolare al paragrafo 2 riferito ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio. Ci chiedono, nello specifico, se tra le imprese beneficiarie sono compresi i lavoratori **autonomi e i professionisti**, ordinistici e non. E quindi, se il campo di applicazione non va limitato all'impresa così come inteso nel codice civile (art 2082 - imprenditore), ma esteso a tutti i datori di lavoro privati, a ogni entità a prescindere dalla forma giuridica e che eserciti un'attività economica. È un'interpretazione corretta?

Sì, la circolare sul punto è piuttosto chiara ma può essere opportuno precisarlo esplicitamente.

Il concetto di **impresa europea** è distinto da quello di **imprenditore** previsto dall'articolo 2082 c.c. e vi rientrano, pertanto, anche gli studi professionali.

Nella circolare n. 32/2025 è stato chiarito che ai sensi dell'articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di **microimpresa** e di **piccola e media impresa** i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze **non più di 250 dipendenti**, ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato I al citato Regolamento (UE), *“si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica”*.



Il successivo articolo 2 stabilisce che: *“La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.*

Pertanto, purché si rispettino i limiti sopra riportati, i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della misura, possono legittimamente accedere alla decontribuzione sud.

Nello specifico, ai sensi del citato comma 409 l'agevolazione non si applica ai seguenti datori di lavoro:

- a) agli enti pubblici economici;
- b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) ai consorzi di bonifica;
- g) ai consorzi industriali;
- h) agli enti morali;
- i) agli enti ecclesiastici.

Pertanto, per i suddetti soggetti, **sebbene equiparabili ai datori di lavoro privati**, la misura in trattazione, in forza della speciale previsione di legge, non trova applicazione.

QUESITO N.2 – COMPUTO DEL LIMITE DI 250 DIPENDENTI

Buongiorno, una domanda: il limite dei 250 dipendenti, al fine di avere la decontribuzione sud, fa riferimento all'intero organico nazionale, oppure ai soli dipendenti operanti al sud?

Il limite dimensionale, come quello di fatturato, previsti per le piccole e medie imprese, si riferiscono **all'impresa tout court**. Quindi, deve essere considerato **l'intero organico dell'azienda**.

QUESITO N.3 – NUOVA DECONTRIBUZIONE SUD E APPRENDISTATO

Buongiorno,

vorrei sapere **se l'apprendistato è escluso** dall'esonero della decontribuzione sud

- a) da quando la stessa è stata istituita ovvero da gennaio 2021
- b) o se i rapporti di apprendistato sono esclusi dall'applicazione dell'esonero a decorrere da gennaio 2025.



Applico la decontribuzione sud a un rapporto di apprendistato iniziato a febbraio 2024 (Puglia) e ad oggi nessuna nota di rettifica mi è pervenuta dall'Inps. Inoltre, la decontribuzione sud veniva applicata sino al 30/06/2024 a tutti i lavoratori in forza sia assunti a tempo determinato che indeterminato. Per coloro assunti dal 01/07/2024 tale esonero non era applicabile. Con decorrenza gennaio 2025 leggo che l'esonero è applicabile solo ai contratti a tempo indeterminato in essere al 31/12/2024 quindi anche a coloro assunti da luglio 2024??? I lavoratori assunti a termine prima del 30/06/2024 per i quali applicavo l'esonero, dal 2025 saranno esclusi da tale agevolazione?

La decontribuzione sud di cui alla legge di bilancio 2025 segue una **disciplina nuova ed autonoma** rispetto alla decontribuzione sud applicabile fino al 31 dicembre 2024.

Pertanto, **si conferma** che la nuova misura trova applicazione per le sole PMI che operano nelle Regioni del Mezzogiorno e **limitatamente ai rapporti a tempo indeterminato già in essere al 31.12.2024**.

Diversamente, la **decontribuzione sud** di cui alla legge di bilancio 2021 poteva trovare applicazione alla generalità dei rapporti di lavoro instaurati **entro il 30 giugno 2024**.

Ne consegue quanto segue:

1. **L'apprendistato** poteva rientrare nella decontribuzione sud valevole **fino a dicembre 2024**, mentre **non** rientra nella previsione di cui alla legge di bilancio 2025;
2. La **nuova decontribuzione sud** può trovare applicazione per tutti i rapporti a tempo indeterminato instaurati entro il 31 dicembre 2024, ivi compresi quelli instaurati a decorrere dal 1° luglio 2024;
3. Per i lavoratori a termine, a prescindere dalla data di instaurazione del rapporto e dalla durata dello stesso, non si può accedere alla nuova decontribuzione valevole a decorrere dal 1° gennaio 2025.

QUESITO N.4 MENSILITA' AGGIUNTIVE

Come deve essere intesa l'erogazione "per intero", che ne determina l'esclusione della base di computo dell'esonero? Ad esempio, per i dipendenti cessati l'erogazione della sommatoria dei ratei maturati fino alla cessazione, è da considerarsi "per intero"?

Come previsto nella circolare n. 32/2025, la durata dell'agevolazione, per espressa previsione di legge, è pari, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, a dodici mensilità. Pertanto, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell'agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l'anno 2025).

Ciò premesso, si precisa che non è prevista, per la decontribuzione sud, una separata evidenza dei ratei di mensilità aggiuntivi.



Si conferma, conseguentemente, che nel caso di cessazione del rapporto, l'erogazione dei ratei in un'unica mensilità deve considerarsi per intero.

QUESITO N.5 MASSIMALE MENSILE

Per le cessazioni in corso di mese oppure per dipendenti part-time, l'esonero spetta entro il limite mensile "intero" di 145 euro? Si conferma che non sono previste riparametrazioni né per il part time né per le cessazioni dei rapporti in corso di mese.

QUESITO N.6 CONTROLLI INPS BASE DI COMPUTO

In presenza nel mese di erogazioni di mensilità aggiuntive, sulla base di quali elementi l'INPS verificherà la correttezza della base di computo? La base di computo è sempre l'importo esposto nell'imponibile di "datiretributivi", senza alcuna evidenza separata dei ratei aggiuntivi.

QUESITO N.7 SETTORE ASSICURAZIONI

La nuova decontribuzione Sud 2025 si applica anche alle imprese del settore bancario e assicurativo? Sì, la decontribuzione sud può trovare applicazione anche per le imprese del settore finanziario ed assicurativo, in quanto non sono previste esclusioni dei suddetti settori dal Regolamento de minimis a cui è subordinata la fruizione della misura.

RIDUZIONE ALIQUOTA FINANZIAMENTO FIS E FONDO ATTIVITA' PROFESSIONALI

QUESITO N.8 CODICE AUTORIZZAZIONE 2Q E PERIODO DI RIFERIMENTO

Il codice di autorizzazione 2Q permette alle aziende la riduzione dell'aliquota di finanziamento del FIS, Fondo per le attività professionali, di cui all'art. 29, comma 8-bis del d.lgs. n. 148/2015.

Con Circolare INPS n. 5/2025 viene ribadito che l'aliquota in oggetto viene ridotta in misura pari al 40% della citata aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento

Tale codice 2Q è attribuito anche alle matricole aziendali con anzianità inferiore a 24 mesi?

Uno dei requisiti per poter fruire dal 1° gennaio 2025 sia della riduzione del contributo addizionale CIGO che del contributo ordinario FIS di cui alla circolare INPS 5/2025 è rappresentato dal (a) compimento di un arco temporale



definito lungo il quale sia verificato (b) il mancato ricorso alle suddette integrazioni salariali. Si tratta di una misura premiale legata alla realizzazione di entrambi i presupposti (a+b), la cui realizzazione congiunta è riconosciuta dal legislatore come meritevole della riduzione contributiva. Il compimento del tempo di mancato accesso lungo un arco temporale predefinito è requisito essenziale non surrogabile, tale che la concessione della medesima agevolazione in assenza del compimento dei 24 mesi risulterebbe distorsiva qualora attribuita ad aziende con anzianità inferiore a tale limite, risolvendosi in una riduzione del carico contributivo generalizzata e non premiale

Nel ringraziare per la collaborazione, si segnala l'opportunità della trasmissione, dei contenuti del seguente report, a tutti iscritti ad opera dei Consigli Provinciali.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Francesca Maione